

**COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELL'ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI  
INCOMPATIBILITA' ai sensi del d.lgs. n.39/2013**

La sottoscritta Isabella Ballauri del Conte nata a Torino il 12 agosto 1971  
ai fini dell'attribuzione dell'incarico di componente del Consiglio di Disciplina dell'ODAF di Torino

**AVVALENDOMI**

delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

**CONSAPEVOLE**

delle sanzioni previste dall'art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39/2013, sotto la mia personale responsabilità ai fini di quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2013, consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013

**D I C H I A R O**

con la presente l' assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013

**A. Cause di inconferibilità**

di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella **nota 1** (art. 3, comma 1 lettera c), del d.lgs. n. 39/2013)

di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella **nota 1** (art. 3, comma 1 lettera c), del d.lgs. n. 39/2013)

**B. Cause di incompatibilità**

di essere consapevole che l'incarico attribuito/da attribuire è incompatibile con le situazioni previste:

- dall'art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
- dall'art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013

riepilogati nella **nota 2**

Torino, 1 marzo 2022

  
**La Dichiarante**  
Isabella  
BALLAURI del CONTE  
n° 589  


## NOTA 1

<p><b>Art. 314</b> <b>Art. 316</b> <b>Art. 316 bis</b> <b>Art. 316 ter</b> <b>Art. 317</b> <b>Art. 318</b> <b>Art. 319</b> <b>Art. 319 ter</b> <b>Art. 320</b> <b>Art. 322</b> <b>Art. 322 bis</b> <b>Art. 323</b> <b>Art. 325</b> <b>Art. 326</b> <b>Art. 328</b> <b>Art. 329</b> <b>Art. 331</b> <b>Art. 334</b> <b>Art. 335</b></p>	<p>Peculato Peculato mediante profitto dell'errore altrui Malversazione a danno dello stato Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato Concussione Corruzione per un atto d'ufficio Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Corruzione in atti giudiziari Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio Istigazione alla corruzione Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di Stati Esteri Abuso d'ufficio Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio Rifiuto di atti d'ufficio - Omissione Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di pubblica sicurezza Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa</p>
--	---

## NOTA 2

### D.Lgs. n. 39/2013

#### A. Cause di inconfiribilità

- Art. 3, comma 1 lettera c)**  
1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti...omissis...c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

#### B. Cause di incompatibilità

- Art. 9, comma 1**  
1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
- Art. 9, comma 2**  
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
- Art. 12, comma 1**  
1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- Art. 12, comma 2**  
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- Art. 12, comma 3**  
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:  
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;  
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;  
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.